

Esente da bollo ai
sensi del comma 5
dell'art. 82 del
Dlgs. 117/2017

COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio Emilia)

**REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA
"COMPETENZE IN UN SISTEMA INTEGRATO" - PROGETTAZIONE EDUCATIVA
E DIDATTICA A CURA DELLA FIGURA DELL'ATELIERISTA - PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. CIG Z71399FA58**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le parti:

- **COMUNE DI RUBIERA** con sede a Rubiera (R.E.) in Via Emilia Est n. 5, Codice Fiscale e Partita IVA 00441270352, rappresentato a norma del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione dell'Atto di nomina sindacale n.10776-03 del 20 luglio 2022, dalla Responsabile del 5° Settore - Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili Dott.ssa Orietta Bonazzi, nata a Reggio Emilia (R.E.) il 19/11/1971, C.F. BNZRTT71S59H223H, domiciliata per l'ufficio ricoperto presso la sede municipale, la quale dichiara di agire e stipulare a nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Rubiera, che nel prosieguo del presente atto verrà denominato anche semplicemente "Comune";

E

- **RE.SEARCH ATELIERISTI REGGIO EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** con sede a Gattatico (Reggio nell'Emilia) in via Amos Tragni 67/2 - C.F. e P. IVA 02233060355, rappresentata da Catia Cavatorti nata il 8/07/1970 a Pietrasanta (LU) (C.F. CVTCTA70L48G628M) e residente a Campegine (RE) in Via Borgotorto n. 8, che interviene in questo Atto, a norma del vigente Statuto Sociale, in qualità di Presidente e legale rappresentante di RE.SEARCH SOC. COOP. SOCIALE, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche

“Affidatario”;

PREMESSO:

- che tra i compiti dell'Amministrazione Comunale definiti dalla L.R. 08/08/2001, n. 26 avente come oggetto “Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita abrogazione della L.R. 25/05/1999 n.10” rientra il finanziamento di interventi di qualificazione a garanzia del diritto allo studio nei servizi scolastici;
- che annualmente la Regione Emilia-Romagna promuove azioni volte a qualificare il sistema regionale delle scuole dell'infanzia, attraverso l'emissione di un apposito bando per la ripartizione dei relativi finanziamenti;
- che il Comune di Rubiera da anni partecipa a tale bando presentando, a nome e per conto di tutti i Comuni dell'Unione Tresinaro Secchia, progetti all'interno dell'ambito “Progetti di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli enti locali”;
- che l'Amministrazione Comunale intende promuovere anche per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 diversi progetti di qualificazione rivolti alle scuole dell'infanzia dei diversi comuni del territorio dell'Unione Tresinaro-Secchia;
- che con l'Avviso pubblico per manifestazione di interesse (registrato agli atti con prot. n. 417/2023) per l'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva fase di affidamento di interventi all'interno del progetto di qualificazione scolastica “Competenze in un sistema integrato” per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025”, si rendeva nota l'intenzione dell'Amministrazione comunale di affidare a operatori del settore progetti di qualificazione.
- che entro il termine di scadenza del summenzionato Avviso, è pervenuta nelle modalità nello stesso indicate, una sola manifestazione di interesse relativa a “Progettazione educativa e didattica nelle scuole dell'infanzia comunali e statali

- dell'Unione Tresinaro Secchia a cura della figura dell'atelierista in stretta sinergia con il personale educativo", risultata formulata correttamente e quindi ammissibile;
- che con determinazione n. 20 del 03/02/2023 è stata approvata la procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto e si è dato seguito alla procedura di affidamento diretto tramite piattaforma telematica SATER;
 - che con determinazione della Responsabile del 5° Settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili n.76 del 9/03/2023 si aggiudicava, a seguito dell'espletamento della procedura aperta, l'affidamento della realizzazione del progetto di qualificazione scolastica "Progettazione educativa e didattica nelle scuole dell'infanzia comunali e statali dell'Unione Tresinaro Secchia a cura della figura dell'atelierista in stretta sinergia con il personale educativo", all'interno del più ampio progetto "Competenze in un sistema integrato", per il periodo dal 01/09/2022 fino al 30/06/2025, a RE.SEARCH SOC. COOP. SOCIALE per l'importo complessivo di € 39.900,00 (Euro trentanovemilanovecento,00) iva esclusa;
 - che il controllo dei requisiti autocertificati in sede di gara ha prodotto esito positivo e quindi ai sensi dall'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione è diventata efficace;
 - che l'affidatario ha consegnato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune, come sopra rappresentato, affida a RE.SEARCH SOC. COOP. SOCIALE che, come sopra rappresentata, accetta di realizzare il progetto di qualificazione scolastica "Progettazione educativa e didattica nelle scuole dell'infanzia comunali e statali dell'Unione Tresinaro Secchia a cura della figura dell'atelierista in stretta sinergia con il personale educativo", all'interno del più ampio progetto "Competenze in un sistema integrato" rivolto ai bambini delle scuole dell'infanzia comunali e alle insegnanti delle scuole dell'infanzia statali dell'Unione Tresinaro Secchia per tre anni scolastici, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato Speciale e all'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

ART. 3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

Il presente affidamento decorre dal 1 settembre 2022 al 30 giugno 2025, con possibilità di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art.106 comma 11 del Dlgs.n.50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L'eventuale disdetta anticipata dell'uno o dell'altra parte dovrà essere comunicata con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

A titolo di corrispettivo per la realizzazione del servizio in oggetto, il Comune corrisponderà un importo per il periodo dal 01/09/2022 fino al 30/06/2025 pari a € 39.900,00 (Euro trentanovemilanovecento,00) iva esclusa, da liquidarsi a seguito di presentazione di regolare fattura, sulla base delle prestazioni effettuate.

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture.

L'importo del corrispettivo annuale sarà liquidato secondo le seguenti scansioni temporali:

- 50% entro il 31 dicembre di ciascun anno
- 50% entro il 30 giugno di ciascun anno

Nel primo anno scolastico 2022/2023 la liquidazione avverrà in unica soluzione al termine della realizzazione degli interventi.

ART. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integr. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.

In specifico l'affidatario dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati sopraccitati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire le piene tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento utilizzati dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente Codice CIG Z71399FA58. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui suddetti c/c. L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integr.

L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'affidatario elegge il proprio domicilio in Rubiera, Via Emilia Est n. 5, nella sede del Comune di Rubiera.

ART. 6 – CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'affidamento del servizio viene concesso dal Comune ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato Speciale e all'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara. L'affidatario si obbliga a realizzare il progetto presso le sedi delle scuole dell'infanzia comunali, statali e Fism dei Comuni dell'Unione Tresinaro Secchia.

ART. 7 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'affidatario, per quanto di propria pertinenza, si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

L'affidatario si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati.

Gli addetti hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario sarà considerato responsabile dei danni che, dal servizio prestato o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate

previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'ente che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevati l'ente, che sarà inserito nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. A tal fine, ai sensi dell'art. 17 del Capitolato, l'affidatario ha stipulato ed ha in corso polizza di assicurazione n. 408450695 emessa da AXA Assicurazioni spa – agenzia CIACCIA e PONCEMI S.N.C. REGGIO EMILIA, per la copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'affidatario si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 (Euro un milione virgola zero). L'affidatario è tenuto alla consegna delle quietanze della polizza di assicurazione alla scadenza annuale.

L'affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la “culpa in vigilando” derivante da:

- a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso affidatario ed il personale da lui impiegato per l'esecuzione del servizio;
- b) il regolare utilizzo delle attrezzature e degli spazi pubblici messi a disposizione.

L'affidatario è tenuto altresì a tutti gli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e contributivo, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito. Qualora l'affidatario nell'adempimento dei compiti derivanti dal presente servizio utilizzi personale dipendente/socio, deve applicare nei loro confronti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

ART. 9 – CAUZIONE CONTRATTUALE

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, l'affidatario ha costituito, ai

sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i., una garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 1/2599/96/193508318 del 24/05/2023 rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Agenzia di Parma di € 1.995,00, pari al 5% del valore contrattuale complessivo determinato in € 39.900,00 (iva esclusa), avendo usufruito della riduzione del 50% in quanto in possesso di certificazione di qualità, come previsto dal D. Lgs. 50/2016. Alla scadenza dell'affidamento si procederà allo svincolo della cauzione ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 10- SUBAPPALTO

In ragione delle specifiche caratteristiche e della natura dell'appalto, le prestazioni devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario, senza possibilità di subappalto. È fatto divieto di cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena la risoluzione del contratto.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice Civile previa diffida del Responsabile del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'affidatario, qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze nell'erogazione del servizio.

In tal caso all'affidatario sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del affidatario senza bisogno di formalità di sorta.

In caso di fallimento del affidatario il Comune riterrà risolto il contratto di gestione, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e s.m.i.

Le deficienze e gli abusi di cui sopra saranno contestati al soggetto affidatario che sarà sentita in contraddittorio con gli organi del Comune, che hanno effettuato i rilievi sul caso.

ART. 12 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

L'affidatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'affidatario si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Disposizioni generali", alla pagina "Atti generali". Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all'Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del affidatario degli obblighi derivanti dai citati codici.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di

risoluzione del contratto.

ART. 13– SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, quali a titolo di esempio: tasse di bollo, registro, postali, di notifica, per copie, stampe, diritti di segreteria sono a totale carico dell'affidatario.

Il presente contratto è da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 82 del D.Lgs. 117/2017, come da dichiarazione dell'affidatario depositata agli atti.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Reggio Emilia, come stabilito dall'art. 23 del Capitolato Speciale.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa in materia di trattamento dei dati personali ad oggi vigente, informa l'affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa rinvio al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il presente Atto composto da n. 10 pagg. fin qui è stato redatto in modalità elettronica ed a mezzo di supporto informatico ed è firmato e sottoscritto qui di seguito a mezzo di firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data come da sottoscrizione digitale

RE.SEARCH ATELIERISTI REGGIO EMILIA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Il Legale Rappresentante
(CATIA CAVATORTI)
firmato digitalmente

COMUNE DI RUBIERA
La responsabile del settore istruzione, cultura,
sport e politiche giovanili
(ORietta BONAZZI)
firmato digitalmente